

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le risorse naturali di minerali presentano un notevole potenziale di sviluppo ma, in zone di conflitto o ad alto rischio, possono servire a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o alimentari, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro, obblighi in materia di dovere di diligenza che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il regolamento è concepito per garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione nonché delle fonderie e delle raffinerie che si riforniscono in zone di conflitto o ad alto rischio.
- (3) Esistono già diversi regimi su base volontaria per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento con obiettivi identici o analoghi a quelli del regolamento (UE) 2017/821. Il regolamento (UE) 2017/821 prevede la possibilità per la Commissione di riconoscere i regimi che, se applicati efficacemente da un importatore dell'Unione di minerali o di metalli, consentono a quest'ultimo di rispettare tale regolamento.
- (4) È pertanto necessario definire la metodologia e i criteri che la Commissione è tenuta ad applicare per stabilire se ad un regime debba essere concesso il riconoscimento da parte della Commissione.
- (5) Il considerando 14 del regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, tra l'altro, che i requisiti relativi ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero uniformarsi alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e rispettare requisiti procedurali quali l'impegno dei soggetti interessati, il meccanismo di trattamento dei reclami e la reattività. Il suddetto considerando stabilisce inoltre che agli importatori dell'Unione incombe la responsabilità individuale di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza, a prescindere dal fatto che siano membri di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione.
- (6) I requisiti del regolamento (UE) 2017/821 sono coerenti con le Linee guida dell'OCSE. Al fine di garantire la coerenza anche tra il presente regolamento e i lavori dell'OCSE, la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (la «metodologia dell'OCSE») dovrebbe fungere da base per la metodologia della Commissione e per i criteri utilizzati ai fini della valutazione e del riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.
- (7) La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare il segretariato dell'OCSE prima di ultimare la valutazione delle domande di riconoscimento e fornirgli la possibilità di elaborare un parere sul progetto di relazione e sulle conclusioni preliminari.
- (8) Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821 in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto condividere le informazioni sulle domande di riconoscimento e sulla loro valutazione con le autorità competenti degli Stati membri, in modo da fornire a dette autorità la possibilità di contribuire efficacemente alla valutazione della Commissione.
- (9) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 prescrive alla Commissione di tenere conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da un regime e di prendere in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti.

⁽¹⁾ GUL 130 del 19.5.2017, pag. 1.

